

Prot. N. ACIU.2010, 160

Roma li, 03/03/10

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Sede
- All' **A.R.T.E.A.**
Via S. Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
35131 PADOVA
- All' **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
Via Fabio Filzi, 22
20124 MILANO
- All' **ARBEA**
Via della Chimica s.n.c.
85100 POTENZA
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO
- All' **ARCEA**
Via E. Molè
88100 CATANZARO

- Agli **Assessorati all'Agricoltura
delle Regioni e Province
Autonome**
LORO SEDI
- Al **C.A.A. di Coordinamento
Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. di Coordinamento
Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. di Coordinamento CIA
S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **Coordinamento CAA AGCI**
Via Angelo Bargoni, 78
00153 Roma
- Al **Coordinamento CAA
c/o CAALPA**
Via L.Serra, 37
00153 ROMA
- Al **Coordinamento CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- All' **UNITAB**
Via Fabio Massimo,,72
00192 – ROMA
- All' **ONT**
Via XXIV Maggio,43
00187 ROMA
- All' **A.P.T.I.**
Via Collina, 48
00187 ROMA

Alla **S.I.N.**
Via Palestro,32
00185 ROMA

e.p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali -
Dipartimento delle Politiche
Europee ed Internazionali
- D.G. delle Politiche Comunitarie
ed Internazionali di Mercato
Via XX Settembre 20
00185 ROMA**

OGGETTO: Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art. 68 - D.M. 29 luglio 2009 - disposizioni applicative.

La presente circolare, in relazione a quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 29 luglio 2009 relativamente al sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco, definisce le modalità operative in materia di :

- riconoscimento delle Associazioni di produttori – PARTE I°
- riconoscimento delle imprese di prima trasformazione del tabacco – PARTE II°
- riconoscimento dei centri d'acquisto – PARTE III°
- fascicolo aziendale – PARTE IV°
- contrattazione – PARTE V°
- consegne – PARTE VI°
- pagamento aiuto – PARTE VII°
- controlli – PARTE VIII°

PARTE I° - RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Le Associazioni di produttori riconosciute ai sensi del D.Lgs. N. 102 del 7 maggio 2005, che assegna alla Regione la competenza del riconoscimento, possono sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di prima trasformazione nel settore del tabacco ai sensi dell'art. 7, allegati 2 e 3, del citato D.M. 29 luglio 2009.

Le Associazioni di produttori ammesse alla contrattazione sono quelle riconosciute a tutto il 22 marzo dell'anno del raccolto di cui trattasi. L'attestato di riconoscimento deve essere presentato all'Organismo pagatore competente, in base alla sede legale dell'associazione stessa, entro il 25 marzo.

L'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'associazione,, entro il 30 marzo, dell'anno del raccolto di cui trattasi, acquisisce la base associativa delle Associazioni stesse ed entro il successivo il 7 aprile, la trasmette telematicamente all'AGEA.

L'AGEA effettua le verifiche finalizzate all'individuazione dei produttori presenti in più associazioni e trasmette entro il 15 aprile all'Organismo Pagatore competente la base associativa consolidata e l'elenco dei produttori risultati associati ad una o più associazioni.

PARTE II° - RICONOSCIMENTO IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE

Le imprese di prima trasformazione, con sede in Italia, che sottoscrivono contratti di coltivazione con Associazioni di produttori riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 102 del 7 maggio 2005, sono riconosciute dall'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa.

Ai fini del riconoscimento, le imprese devono avere i seguenti requisiti:

A. Il possesso di uno stabilimento di prima trasformazione, almeno fino al 31/12/2011, a titolo di:

- proprietà;
- affitto;
- comodato;
- altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità.

Lo stabilimento di prima trasformazione è considerato tale se alla data di sottoscrizione della domanda di riconoscimento è costituito da:

- locali adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio di tabacco greggio secco sciolto e in colli, la fermentazione (ove necessaria) e la lavorazione industriale del tabacco;
- impianto industriale comprendente macchinari adeguati al gruppo di varietà da trasformare, quali:
 - a) nastro di alimentazione
 - b) silos di miscelazione (le imprese che non sono in possesso del silos di miscelazione non saranno abilitate e autorizzate a tale tipo di lavorazione; il certificato di riconoscimento rilasciato dall'Organismo Pagatore competente territorialmente le imprese abilitate alla miscelazione dei tabacchi)
 - c) umidificatore - spulardatore
 - d) nastri di cernita
 - e) pressa e linea di confezionamento
 - f) laboratorio di analisi con umidimetro
 - g) galleria continua di essiccazione, necessaria per la trasformazione dei tabacchi dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04.



- B. La gestione di uno stabilimento, in nome e per conto proprio, comporta:
- la responsabilità di un amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa, compresa quella inerente l'amministrazione diretta della maggior parte del personale utilizzato; nel caso in cui il riconoscimento è richiesto da un soggetto giuridico associato, il criterio di cui al precedente comma si ritiene soddisfatto anche se adempiuto dai singoli soci;
 - la responsabilità della gestione degli impianti dello stabilimento, da parte di un tecnico espressamente designato.
- C. La disponibilità esclusiva dell'impianto;
- D. L'essere nel pieno e libero esercizio della propria attività.

Magazzini di deposito tabacchi in colli o sciolto

Le imprese riconosciute che possiedono magazzini di trasformazione con capacità di stoccaggio insufficiente al quantitativo di tabacco che intendono trasformare devono, contestualmente alla domanda di riconoscimento, indicare i magazzini di deposito allegando la seguente documentazione:

- planimetria del magazzino;
- titolo di possesso, debitamente registrato, da cui risulti la disponibilità e il periodo di utilizzo da parte dell'impresa;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28/12/2000), sottoscritta dal legale rappresentante, con l'attestazione che per il deposito, le competenti autorità, hanno rilasciato le attestazioni relative alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro.
- dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'Organismo Pagatore competente territorialmente;
- verbale di idoneità, redatto dall'Organismo Pagatore competente.

Modalità per ottenere il Certificato di riconoscimento per il raccolto 2010 e successivi

Al fine di ottenere il riconoscimento, è necessario far pervenire all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa, secondo le modalità dallo stesso emanate, la relativa richiesta **entro e non oltre il termine del 25 marzo dell'anno del raccolto di cui trattasi** (farà fede il timbro postale di arrivo), allegando il verbale di idoneità.

Verbale di idoneità

Al fine di assicurare la necessaria omogeneità e trasparenza sulle operazioni di controllo effettuate nelle fasi di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione, centri d'acquisto nonché nelle operazioni di consegna e movimentazione del tabacco è individuato, nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo, l'organismo di controllo competente.

Tutte le imprese dovranno richiedere all'organismo di controllo il sopralluogo, presso gli stabilimenti ed i magazzini per cui si chiede il riconoscimento. Una copia in originale del verbale di idoneità,

redatto dai tecnici dall'Organismo pagatore stesso deve essere allegata alla domanda di riconoscimento come innanzi specificato.

Rilascio del Certificato di Riconoscimento per il raccolto 2010 e successivi

L'Organismo Pagatore competente rilascia il Certificato di Riconoscimento **entro il 12 aprile dell'anno del raccolto di cui trattasi** alle imprese che ne hanno fatto richiesta e che soddisfano i requisiti previsti dalla presente circolare.

L'impresa di prima trasformazione è tenuta a comunicare, tempestivamente, all'Organismo pagatore competente, eventuali variazioni ai requisiti che hanno generato il rilascio del Certificato di Riconoscimento.

Revoca riconoscimento

Le imprese di prima trasformazione riconosciute sono soggette a controlli amministrativi, che si aggiungono a quelli tecnici di magazzino, intesi a verificare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento nonché le modalità ed i tempi del pagamento del prezzo d'acquisto del tabacco alle associazioni di produttori contraenti che non può superare i 30 giorni dall'avvenuta consegna del tabacco da parte dei produttori stessi.

L'impresa di prima trasformazione che non provvede al pagamento nel termine di 30 giorni dalla consegna non può sottoscrivere contratti di coltivazione per il raccolto successivo.

Le Associazioni di produttori segnaleranno all'Organismo pagatore competente il mancato pagamento del prezzo da parte dell'impresa di prima trasformazione al fine di permettere l'effettuazione delle dovute verifiche ed eventualmente di revocare il riconoscimento all'impresa stessa.

PARTE III° - RICONOSCIMENTO CENTRI DI RACCOLTA E/O ACQUISTO

Una impresa di prima trasformazione riconosciuta può richiedere che la consegna del tabacco sia effettuata anche presso un centro d'acquisto riconosciuto. A tal fine è necessario che, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione prevista, l'impresa di prima trasformazione richieda, all'Organismo Pagatore competente per territorio, il riconoscimento del centro d'acquisto stesso.

Il centro d'acquisto si configura come un vero e proprio magazzino di ricevimento, collegato a quello di trasformazione in quanto dotato di attrezzature (bilancia e umidmetro) atte a definire il peso netto del tabacco.

Per quanto su esposto, pertanto, è necessario che le richieste di apertura dei centri d'acquisto, da parte delle imprese di prima trasformazione, siano inoltrate, **30 giorni prima dell'inizio delle consegne** per un dato magazzino di prima trasformazione, all'Organismo Pagatore competente territorialmente.

La domanda di apertura dei centri, con l'indicazione dell'ubicazione dei centri stessi, corredata dalla verbalizzazione dell'organismo di controllo, deve pervenire presso le sedi dei suddetti Organismi Pagatori, corredata della documentazione di seguito elencata:

- Planimetrie del magazzino destinato a centro d'acquisto;
- titolo di possesso del magazzino debitamente registrato, da cui risulti la piena disponibilità e il periodo di utilizzo dello stesso da parte del trasformatore; nel caso in cui il centro d'acquisto sia di proprietà dell'impresa di trasformazione è sufficiente ai fini dell'attestazione della



proprietà dell'immobile, che il legale rappresentante sottoscriva l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

- verbale d'idoneità tecnica del centro d'acquisto, redatto dall'organismo di controllo;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'Associazione contraente, con la quale la stessa dà il proprio assenso all'utilizzo del centro d'acquisto autorizzato, in alternativa al centro del magazzino di trasformazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 del d.p.r. n.445 del 28/12/2000), sottoscritta dal legale rappresentante, con l'attestazione che per il centro d'acquisto, le competenti autorità, hanno rilasciato le attestazioni relative alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un centro d'acquisto, da parte degli Organismi Pagatori competenti per territorio, è subordinato alla presentazione dei documenti suddetti ed al rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) il centro d'acquisto deve essere ubicato ad una distanza dal magazzino di prima trasformazione superiore a Km. 50; i centri d'acquisto riferiti ad uno stesso magazzino di prima trasformazione devono essere ubicati, tra di loro, ad una distanza superiore ai Km. 50; la richiesta di un centro d'acquisto che non rispetti le distanze sopra indicate non potrà essere accolta. Tuttavia, se i quantitativi di tabacco che saranno conferiti dai produttori presso i centri d'acquisto richiesti saranno pari ad almeno Kg. 500.000 di tabacco contrattato, i limiti sopra indicati sono ridotti a km. 20.
- Le imprese di prima trasformazione dovranno fornire un elenco delle Associazioni o dei produttori singoli che consegnano presso i centri d'acquisto, al fine di consentire all'organismo di controllo la verifica dei quantitativi reali di tabacco che saranno consegnati. La consegna del prodotto presso il centro d'acquisto avviene alla presenza del produttore interessato. Non è consentito delegare terze persone, ad eccezione di casi particolari, d'inderogabile necessità, che saranno vagliati singolarmente dal tecnico addetto al controllo presso il centro d'acquisto. La delega dovrà risultare da procura notarile.
- b) il centro d'acquisto deve disporre di tutte le attrezzature idonee per la presa in carico del tabacco ricevuto, strumenti di pesatura e di determinazione del tasso di umidità
- c) il tabacco dal centro d'acquisto è trasferito presso magazzini di deposito o di trasformazione che l'impresa, indicherà all'Organismo pagatore in base a proprie esigenze commerciali,;
- d) il trasferimento di cui sopra, se avviene entro il 15 marzo dell'anno del raccolto di cui trattasi, dovrà evidenziare in una specifica distinta:
- il nome del produttore;
 - il numero dei colli consegnati;
 - il gruppo varietale, oggetto della spedizione.

Si precisa che il produttore che inizia la consegna presso il centro d'acquisto deve concludere le consegne presso il centro stesso. Il tabacco giacente presso il centro d'acquisto non può subire alcun tipo di manipolazione fino alla data del 15 marzo.

PARTE IV° - FASCICOLO AZIENDALE

Il produttore di tabacco deve aggiornare e validare il proprio fascicolo aziendale in quanto le particelle dichiarate coltivate a tabacco saranno oggetto della contrattazione.



L'aggiornamento e la validazione del fascicolo aziendale sono effettuate presso l'Organismo Pagatore competente territorialmente. Tale attività è propedeutica alla sottoscrizione del contratto di coltivazione tra l'associazione di appartenenza e l'impresa di prima trasformazione.

L'Associazione di produttori di tabacco utilizza nella contrattazione esclusivamente le informazioni delle particelle catastali, con superfici coltivate a tabacco, inserite come superficie seminabile nel fascicolo aziendale. Se i dati riferiti ad una particella non sono correttamente indicati deve preventivamente precedersi alla rettifica dei dati errati nel fascicolo aziendale, e solo successivamente reinserire i dati stessi nel contratto entro il termine del 15 maggio dell'anno del raccolto.

PARTE V° - CONTRATTO DI COLTIVAZIONE

Il contratto di coltivazione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 29 luglio 2009 è stipulato tra un'impresa di prima trasformazione riconosciuta e un'associazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 102/2005. L'impresa di prima trasformazione può sottoscrivere per il tabacco dello stesso gruppo variatale più contratti di coltivazione con la medesima associazione di produttori fermo restando che il quantitativo indicato su tali contratti non sia inferiore a Kg. 100.000 e che i produttori soci non siano presenti in più contratti.

Il contratto di coltivazione è:

- **stipulato entro il 10 maggio** dell'anno del raccolto a cui si riferisce;
- **trasmesso entro e non oltre il 20 maggio** dell'anno del raccolto a cui si riferisce, all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'Associazione.

I contratti stipulati successivamente al 10 maggio e/o presentati successivamente al 20 maggio saranno ritenuti nulli agli effetti del diritto al pagamento dell'aiuto specifico di cui all'art. 7 del D.M. del 29 luglio 2009.

Tabacco gruppi varietali 01-02-03-04 - Allegato 2 D.M. 29 luglio 2009-.

I contratti di coltivazione devono contenere almeno tutti i requisiti previsti dall'allegato 2 del citato D.M. per quanto riguarda i gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 ad esclusione del Nostrano del Brenta, evidenziando, nelle ultime due classi merceologiche, il tabacco con le seguenti caratteristiche:

- Marcati difetti di cura;
- Evidenti elementi di immaturità;
- Massiccia presenza di colore verde intenso (**solo per gruppo varietale 01 e 02**).

Il tabacco che presenta le sopra indicate caratteristiche sarà automaticamente escluso dall'aiuto specifico.

In ogni caso, si considera comunque tabacco non ammissibile alla commercializzazione, e pertanto escluso dal pagamento dell'aiuto specifico, il prodotto che presenti le seguenti anomalie:

- Frammenti di foglie, foglie molto danneggiate;
- Gravi difetti di integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;
- Superficie fogliare colpita per più del 25% da malattie o alterazioni provocate da parassiti;

- Presenza di residui di antiparassitari;
- Foglie placcate, ammuffite o marcite;
- Foglie di germogli;
- Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;
- Foglie sporche con terra aderente;
- Foglie il cui tasso d'umidità supera i limiti di tolleranza fissati dall'allegato 2.

Tabacco Kentucky e Nostrano del Brenta - Allegato 3 D.M. 29 luglio 2009- .

I contratti di coltivazione devono inoltre contenere almeno tutti i requisiti previsti dall'allegato 3 del citato D.M. per quanto riguarda il Kentucky per fascia ed il Nostrano del Brenta.

Per il tabacco Nostrano del Brenta, il contratto di coltivazione deve contenere, nelle classi merceologiche, la specifica relativa alla "fascia", "ricavo fascia", "ripieno pesante" e "ripieno leggero".

Inoltre, il contratto di coltivazione dovrà evidenziare, nelle ultime due classi merceologiche, il tabacco con le seguenti caratteristiche:

- Marcati difetti di cura;
- Evidenti elementi di immaturità.

Il tabacco che presenta le sopra indicate caratteristiche sarà automaticamente escluso dall'aiuto specifico.

In ogni caso, si considera comunque tabacco non ammissibile alla commercializzazione, e pertanto escluso dal pagamento dell'aiuto specifico, il prodotto che presenti le seguenti anomalie:

- Frammenti di foglie, foglie molto danneggiate;
- Gravi difetti di integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;
- Superficie fogliare colpita per più del 25% da malattie o alterazioni provocate da parassiti;
- Presenza di residui di antiparassitari;
- Foglie placcate, ammuffite o marcite;
- Foglie di germogli;
- Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;
- Foglie sporche con terra aderente;
- Foglie il cui tasso d'umidità supera i limiti di tolleranza fissati dall'allegato 3.

Il contratto dovrà inoltre riportare il termine di 30 giorni dalla consegna per il pagamento del prezzo d'acquisto che non deve superare comunque il 20 marzo per le consegne che vanno dal 15 febbraio al 15 marzo.

Si fa presente che, ai fini della validazione e del pagamento del citato aiuto specifico i riferimenti ai contratti stipulati sono riportati dal produttore nel modello di domanda unica da trasmettere all'Organismo Pagatore competente territorialmente entro il 15 maggio dell'anno del raccolto di cui trattasi.

Tipologie di Contratto di coltivazione

Le tipologie di contratto sono le seguenti:

- **C2**: si riferisce al contratto che un Associazione stipula con un'impresa di prima trasformazione acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità dei contratti di coltivazione sottoscritti da un **determinato numero dei propri soci**;
- **DC2**: si riferisce al contratto di coltivazione che lega, per un determinato raccolto e gruppo varietale:
 1. il produttore associato, socio diretto o per tramite di altra associazione a sua volta associata, **all'associazione riconosciuta** di appartenenza;
 2. il produttore socio di una cooperativa di produzione, alla medesima cooperativa di produzione;
- **DC2A**: si riferisce al contratto di coltivazione che una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata associazione riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con l'associazione o il consorzio medesimo, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità dei contratti di coltivazione a loro volta sottoscritti dai propri soci produttori.

Le imprese di prima trasformazione potranno stipulare contratti solo ed esclusivamente per i gruppi varietali di cui ai rispettivi certificati di riconoscimento.

Le parti hanno facoltà di stipulare i contratti con l'aggiunta di clausole specifiche purché non in contrasto con quanto previsto dal D.M. del 29 luglio 2009 e dalla presente circolare.

Trasmissione dei Contratti di Coltivazione all'Organismo pagatore

Le Associazioni contraenti dovranno provvedere:

- alla consegna dei contratti presso la sede dell'Organismo Pagatore competente territorialmente come innanzi specificato, **entro il 20 maggio**;
- alla trasmissione telematica dei dati contenuti nei contratti **entro e non oltre il 15 maggio** secondo le procedure poste in essere dall'Organismo pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell'associazione.

Le Associazioni contraenti dovranno consegnare i contratti di tipo **C2**, corredati dalla stampa riportante il nominativo dei propri associati e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l'ubicazione esatta delle particelle e della loro superficie.

Ai contratti presentati dalle associazioni deve essere allegata una delibera dell'Assemblea dei Soci, o del Consiglio se espressamente previsto dallo Statuto, con la quale si stabiliscono:

- a) i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo
- b) il disciplinare di produzione che riporta le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 e/o 3 del D.M. del 29 luglio 2009
- c) la evidenziazione, per i gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 delle ultime due classi merceologiche, i cui quantitativi sono esclusi dall'aiuto specifico, che presentino le seguenti caratteristiche:
 - Marcati difetti di cura;
 - Evidenti elementi di immaturità;
 - Massiccia presenza di colore verde intenso

- d) la evidenziazione che, in ogni caso, si considera comunque tabacco non ammissibile alla commercializzazione il prodotto che presenti le seguenti anomalie :
- Frammenti di foglie, foglie molto danneggiate;
 - Gravi difetti di integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;
 - Superficie fogliare colpita per più del 25% da malattie o alterazioni provocate da parassiti;
 - Presenza di residui di antiparassitari;
 - Foglie placcate, ammuffite o marcite;
 - Foglie di germogli;
 - Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;
 - Foglie sporche con terra aderente;
 - Foglie il cui tasso d'umidità supera i limiti di tolleranza fissati dall'allegato 2.

Si precisa che i contratti di coltivazione devono essere conservati e catalogati da parte delle associazioni stesse, unitamente alla documentazione probatoria richiesta.

I contratti di coltivazione in originale dovranno essere conservati in apposito dossier, unicamente presso le sedi delle Associazioni riconosciute, e non presso le sedi delle Associazioni ad esse aderenti.

I produttori che risulteranno non regolarmente associati ad Associazioni riconosciute, non potranno sottoscrivere contratti.

I produttori che risultano associati non potranno stipulare contratti di coltivazione individuali con imprese di prima trasformazione; in caso ciò avvenisse, i coltivatori medesimi perderanno totalmente il diritto a percepire l'aiuto specifico.

Il rispetto delle precedenti disposizioni sarà verificato al momento dell'acquisizione informatica dei dati relativi ai contratti.

Inoltre, il produttore contraente è tenuto ad indicare, sul proprio contratto, l'ubicazione (via, contrada, località o particella catastale e comune) delle strutture di cura, di stendaggio e di deposito del tabacco. Per quanto riguarda il deposito del tabacco, se questo avviene in locali utilizzati da più produttori, è necessario che le rispettive produzioni restino, per tutto il periodo del deposito stesso, fisicamente individuabili tramite apposizione di un cartellino contenente le generalità del produttore, il raccolto ed il gruppo varietale di appartenenza.

Qualora, in occasione di eventuali controlli, venisse accertato il mancato rispetto della suddetta disposizione, i quantitativi di prodotto immagazzinati saranno esclusi dal diritto all'aiuto specifico.

Cambio di Titolarità dei Contratti di Coltivazione

Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione non è consentito. Tuttavia, qualora un'impresa di prima trasformazione non potesse, per cause indipendenti dalla propria volontà tener fede all'impegno contrattuale sottoscritto, deve darne formale e motivata comunicazione alla controparte ed all'Organismo Pagatore competente territorialmente che, effettuata l'istruttoria della richiesta ed acquisita la documentazione che lo stesso Organismo pagatore riterrà opportuno individuare per tale finalità, valuta la possibilità di autorizzare o meno il cambio di referente onde assicurare il regolare prosieguo delle operazioni di ricevimento. Il cambio di referente dovrà essere formalizzato con un apposita appendice contrattuale.

Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:

- **se richiesta dopo l'inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;**
- **se richiesta solo per uno o più gruppi varietale di tabacco rispetto a quelli contrattati con la medesima impresa di prima trasformazione;**
- **se riguarda singoli impegni di coltivazione anziché interi contratti.**

L'impresa di prima trasformazione che non tiene fede ai propri impegni contrattuali perde il riconoscimento con effetto a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.

PARTE VI° - CONSEGNE

Il controllo delle partite di tabacco presso i magazzini di trasformazione e/o i centri d'acquisto interessa tutte le consegne effettuate dai produttori dal 1° settembre al 15 marzo, in virtù di un contratto di coltivazione sottoscritto dalla propria associazione di produttori riconosciuta con una data impresa di prima trasformazione riconosciuta. Il magazzino di trasformazione e/o il centro d'acquisto dove avvengono le consegne, per tutto il periodo delle consegne sono assoggettati alla chiusura fiscale da parte dell'organismo di controllo.

Si precisa che per partita si intende ogni operazione commerciale che comporti, da parte di ciascun produttore, una fornitura di tabacco ad una impresa di prima trasformazione, sulla base di un contratto di coltivazione.

L'Organismo di controllo accerta, presso il magazzino di trasformazione e/o centro d'acquisto, il peso del tabacco in entrata; esso stabilisce inoltre la percentuale in peso del tabacco non rispondente a quanto definito specificatamente nell'allegato 2 e 3 del citato D.M. in materia di fuori grado e sostanze estranee e verifica se trattasi di tabacco corrispondente al gruppo varietale contrattato dal produttore per il tramite della propria Associazione; l'Organismo di controllo redige la Check-List di controllo che è sottoscritta per accettazione dalle parti contraenti (impresa ed associazione).

In base ai controlli svolti l'associazione e l'impresa di prima trasformazione stabiliscono il valore, per grado qualitativo, attribuito alla consegna stessa e rilasciano un bollettino di perizia completo di tutti gli elementi, quantitativi, qualitativi e di valore, per grado qualitativo, determinato per il tabacco oggetto di consegna, evidenziando i quantitativi attribuiti alle ultime due classi merceologiche, per i gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 che saranno esclusi automaticamente dal beneficio dell'aiuto specifico.

Il bollettino di perizia è consegnato giornalmente all'Organismo di controllo, presente presso i locali d'acquisto, che provvede, utilizzando le proprie funzioni telematiche alla registrazione delle partite consegnate e per le quali è stato emesso il citato bollettino.

Un esemplare della Check List e del bollettino di perizia, unitamente a copia del cartellino di pesata deve essere conservato dall'Organismo di controllo, dall'associazione e dall'impresa di prima trasformazione ai fini di eventuali ed ulteriori controlli.

Nei casi particolari in cui l'Associazione consegnerà, con un solo carico, tabacco di più produttori, il carico deve essere accompagnato dai relativi documenti di trasporto e dall'elenco dal quale si evinca il quantitativo, oggetto di consegna, distinto per produttore.

Il produttore associato, effettua la consegna del tabacco greggio secco allo stato sciolto, esclusivamente nel magazzino di trasformazione o nel centro di raccolta/acquisto. Pertanto, il produttore che effettua più consegne di tabacco è tenuto a consegnare l'intera sua produzione nel luogo di controllo dove ha effettuato la prima consegna.

I dati dei bollettini di perizia sono trasmessi all'Agea telematicamente entro il 15 marzo dell'anno di raccolta a cui si riferiscono, ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto specifico spettante ad ogni singolo produttore in relazione ai plafond di cui ai punti 1 e 5 dell'art. 7 del D.M. 29 luglio 2009.

L'AGEA, effettuate le dovute verifiche informatiche, determina gli importi spettanti ai singoli produttori, escludendo automaticamente dal calcolo dell'aiuto specifico i quantitativi di tabacco attribuiti, in sede di perizia, per i tabacchi del gruppo varietale 01, 02, 03 e 04 alle ultime due classi merceologiche e li comunica telematicamente agli Organismi pagatori per il successivo pagamento dell'aiuto specifico di cui all'art. 7 del citato D.M.

PARTE VII° - PAGAMENTO AIUTO SPECIFICO

Il versamento dell'aiuto specifico di cui all'art. 7 del D.M. 29 luglio 2009 è condizionato alla trasmissione telematica, da parte dell'Organismo di controllo, dei dati relativi al pagamento del prezzo d'acquisto da parte delle imprese di prima trasformazione in relazione alle consegne di tabacco effettuate.

L'Agea, determinati gli importi spettanti ai produttori, come innanzi specificato, trasmette a ciascun Organismo Pagatore i dati relativi ai produttori di competenza, ai fini della liquidazione delle somme direttamente ai produttori aventi diritto.

Il versamento degli importi spettanti ai soci, a titolo di prezzo d'acquisto del tabacco deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario e/o postale su c/c e/o libretto intestato al produttore. Il produttore, a tal riguardo, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione i riferimenti bancari o postali.

L'Impresa di trasformazione, determinato il valore commerciale del tabacco, per grado qualitativo, oggetto della consegna effettuata dal produttore associato, versa il prezzo all'Associazione per la successiva distribuzione ai propri associati; non è richiesta la prova del versamento del prezzo d'acquisto nei casi in cui l'impresa di trasformazione firmataria del contratto sia oggetto di procedura/sentenza di fallimento o procedura equivalente.

L'Associazione versa il prezzo direttamente al produttore e qualora lo stesso sia socio di una cooperativa associata all'Associazione stessa, il prezzo potrà essere versato alla cooperativa associata. Quest'ultima è tenuta a sua volta a versare il prezzo ai propri associati e a trasmettere il bonifico all'associazione.

L'Associazione è tenuta a comunicare all'impresa di trasformazione e per conoscenza agli Organismi Pagatori competenti territorialmente la messa in mora per mancato pagamento del prezzo, qualora non sia rispettato, da parte dell'impresa stessa, il termine di pagamento di trenta giorni dalla data di effettiva consegna del tabacco da parte del produttore socio.

L'associazione è tenuta alla conservazione di tutta la documentazione tecnico/contabile prevista dalla normativa in vigore, a supporto della correttezza delle operazioni effettuate verso i propri soci. Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione degli Organismi Pagatori competenti.

PARTE VIII° - CONTROLLI

Tipologia di controllo

Le attività di controllo si articolano in:

- Amministrative;
- Tecniche.
-

A) CONTROLLI AMMINISTRATIVI

I controlli amministrativi **sono indirizzati:**

- 1) alle Imprese di prima trasformazione;
- 2) alle Associazioni dei produttori.

Controlli amministrativi sulle Imprese di prima trasformazione

Tali controlli hanno la finalità di verificare il rispetto dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento a sottoscrivere contratti di coltivazione da parte delle imprese di prima trasformazione ed in particolare riguardano:

1. il rispetto dei termini di pagamento, da parte dell'impresa di prima di prima trasformazione, del prezzo contrattuale (30 giorni dalla consegna e comunque non oltre il 20 marzo per le consegne effettuate dai propri associati dal 15 febbraio al 15 marzo) in relazione all'esito della valutazione effettuato alla consegna del tabacco ed all' valore attribuito, in sede contrattuale, ad ogni singolo grado qualitativo; tale controllo riguarda il 100% delle transazioni economiche tra impresa ed associazione dei produttori;
2. le misure di controllo supplementari necessarie al fine di evitare che vengano versati aiuti non dovuti per il tabacco secco allo stato sciolto originario o proveniente da Paesi terzi.

Controlli amministrativi sulle Associazioni dei produttori

Tali controlli riguardano:

- la corretta tenuta, da parte dell'Associazione di produttori, della documentazione relativa al produttore socio;
- la corretta erogazione ai soci del prezzo d'acquisto, ed il rispetto delle relative modalità di pagamento (bonifico bancario o postale) entro trenta giorni dall'accredito delle somme ricevute dall'impresa di trasformazione; tale controllo riguarda il 25% delle transazioni economiche tra associazione dei produttori e il singolo produttore associato
- il rispetto dei termini di erogazione degli importi relativi al prezzo del tabacco da parte dell'impresa di prima trasformazione (30 giorni dalla consegna e comunque non oltre il 20 marzo per le consegne effettuate dai propri associati dal 15 febbraio al 15 marzo) ;
- le misure di controllo supplementari necessarie al fine di evitare che vengano versati aiuti non dovuti per il tabacco secco allo stato sciolto originario o proveniente da Paesi terzi

Le risultanze dei controlli amministrativi saranno trasmesse dall'Organismo Pagatore alle Regioni competenti per territorio al fine del mantenimento o meno del riconoscimento.

B) CONTROLLI TECNICI

I controlli tecnici hanno lo scopo di accertare:

1. che il tabacco secco allo stato sciolto sia del raccolto oggetto del contratto e provenga dalle zone di produzione, di cui all'allegato 2 e 3 del D.M. del 29 luglio 2009;
2. che il prodotto corrisponda alle caratteristiche tecniche di cui ai citati allegati;
3. che le Associazioni di produttori e le Imprese di prima trasformazione esercitino la loro attività nel rispetto della normativa vigente e dei tempi d'attuazione stabiliti dalla stessa;
4. che il tabacco oggetto di consegna si trovi depositato presso i locali di cura o di deposito indicati dal produttore nel contratto di coltivazione e/o impegno di coltivazione.

I controlli tecnici da espletare si differenziano, per tipologia, in:

1. controllo del tabacco greggio secco allo stato sciolto:

- nei locali di cura o deposito del produttore;

Questa tipologia di controllo è effettuata a campione ed interessa i quantitativi di tabacco giacenti presso le strutture aziendali dichiarate dai produttori nei contratti e/o impegni di coltivazione. Il campione è selezionato dall'AGEA ed è implementato su segnalazione specifica degli Organismi Pagatori. Il campione è pari almeno al 2% degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto.

Le Associazioni dei produttori devono comunicare all'Organismo Pagatore, terminata la raccolta del tabacco dei propri associati, i quantitativi complessivamente stimati che saranno oggetto della consegna.

- nei magazzini di prima trasformazione e/o nei centri di raccolta o acquisto

Le consegne del tabacco secco allo stato sciolto, nei magazzini di prima trasformazione e/o centri di raccolta o acquisto, hanno luogo solo se preventivamente autorizzate dall'Organismo pagatore competente a seguito di una richiesta formale da parte dell'impresa di prima trasformazione recante l'assenso dell'Associazione di produttori.

L'Organismo di controllo procede al controllo di tutte le consegne effettuate dai produttori soci delle associazioni di produttori contraenti. Tale controllo è inteso alla verifica delle procedure di determinazione delle tare per sostanze estranee, fuori grado alla partita di tabacco oggetto della consegna, come specificato nella Parte VI° della presente circolare.

Nel periodo delle consegne, dal 1° settembre al 15 marzo, tutte le movimentazioni di tabacco greggio allo stato sciolto in entrata ed in uscita dai magazzini riconosciuti dall'Organismo pagatore, devono essere preventivamente autorizzate dall'Organismo di controllo al fine di evitare che il tale tabacco sia sottoposto nuovamente al beneficio dell'aiuto specifico.

○

verifica delle giacenze

Prima di iniziare le consegne del tabacco per il raccolto dell'anno interessato, l'Organismo di controllo effettua la pesatura del tabacco allo stato greggio secco sciolto dei raccolti precedenti, presente nei magazzini (di prima trasformazione e di deposito), utilizzando a tale scopo un campione non inferiore al 10% del tabacco registrato quale giacenza di magazzino, con un limite quantitativo massimo di 500 tonn.; qualora vengano riscontrate discordanze con le evidenze contabili di magazzino, l'Organismo di controllo procede alla pesatura integrale di tutto il tabacco greggio allo stato sciolto presente in magazzino.

Il tabacco greggio secco sciolto dei raccolti precedenti, eventualmente presenti in magazzino, deve essere fisicamente e fiscalmente separato dai locali ove avvengono le consegne e le operazioni di prima trasformazione del tabacco del raccolto di cui trattasi.

La verifica delle giacenze verrà effettuata in tutti i magazzini anche di imprese non riconosciute. Nei centri di raccolta o acquisto non possono esservi giacenze di tabacco di raccolti precedenti. Si ribadisce che all'interno dei locali oggetto di riconoscimento da parte dell'Organismo pagatore non possono esserci aree o dipendenze esenti dal controllo.

Oltre alla verifica delle giacenze prima dell'inizio delle consegne, l'Organismo di controllo procede a controlli delle giacenze alla chiusura delle consegne ed a controlli di giacenze inopinati durante la fase delle consegne.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO**Dott. Giancarlo NANNI**
